



**Federazione  
Italiana  
Sindacati  
Intercategoriali**

**Alle Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione  
del  
Senato della Repubblica**

**AUDIZIONE F.I.S.I.**

**Atto Senato n. 2598**

**Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante  
“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa  
e resilienza (PNRR)”**



# Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

In riferimento al disegno di legge di revisione e modifica del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, questo sindacato rileva sotto più profili che, in riferimento all'art. 44, avente ad oggetto la novella dell'istituto della formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie vi sono dubbi di costituzionalità.

Il progetto di legge seppure esposto, quanto alla formazione dei docenti, in maniera generica e confusa, sembra prefigurare un modello di formazione unitaria errato nel presupposto e che darà luogo, certamente, a forti tensioni sociali.

Il presupposto da cui parte il modello di formazione prefigurato è censurabile sotto i seguenti profili:

- 1) La formazione continua obbligatoria prefigura un sistema successivo di integrazione della formazione iniziale attraverso la Scuola di alta formazione dell'istruzione che sottrae ai docenti qualsiasi libertà ed autonomia allo sviluppo del proprio singolo e determinato percorso formativo. La disciplina tende ad omogeneizzare tali percorsi rendendoli collettivi, comuni ed indifferenziati del tutto dimenticando il valore della esperienza umana e tradotta sul campo dai docenti. Orbene sembra sottrarsi all'autonomia dei docenti la scelta del percorso di formazione più adatto alle singole competenze ed alle singole realtà. Si trasferisce a terzi non meglio individuati e non reclutati, probabilmente, fra gli stessi docenti in servizio e con esperienza sul campo una competenza non propria. Si riduce ad esempio il bonus docenti che garantisce, fra l'altro, una autonomia rispetto alla scelta del proprio percorso formativo e degli strumenti a disposizione.
- 2) Fra l'altro non si comprende a chi sono affidate le iniziative formative, quali sono gli impegni relativi alla formazione incentivata ed alla formazione obbligatoria, chi ne stabilisce entità. Se tali iniziative formative sono svolte fuori dall'orario di insegnamento come sono retribuite? Chi decide il percorso formativo adatto? Orbene se tali quesiti



# Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

sono posti per lo sviluppo della formazione dei docenti in riferimento alla elaborazione e formazione di maggiori competenze linguistiche e digitali, ancora di più si pone il quesito in merito allo sviluppo delle metodologie didattiche innovative sottratte al docente ed eteroindirizzate, per giunta con corsi di formazione indetti non si sa da chi e non si sa perché. Sembra molto pericoloso.

- 3) I percorsi universitari pre e post concorsuali più in generale affidano alla competenza del personale universitario la disciplina della maggiore preparazione all'approccio tecnico e fattuale del futuro docente, competenza sul campo che non ha. Non sarebbe preferibile potenziare l'autonomia dei docenti affidando ai singoli dirigenti ed ai singoli collegi, la disciplina delle attività formative indispensabili prevedendo figure interne al corpo docente più vicine alla figura del tutor magari incentivandoli ed affidando a docenti di comprovata esperienza ed anzianità il compito primario formativo anziché destinarlo a competenze esterne universitarie o di scuole di formazione che sottraggono ai docenti autonomia? Tali esperienze non incentivano economicamente e vanno ad ingrassare il vario mondo della formazione, dell'università (di cui per decenza si tacciano i metodi per le cariche). Siamo così certi che le competenze dei docenti in carica perplesso ed istituto non siano in grado di autodeterminarsi secondo le proprie esigenze e che sia necessaria una eterodirezione formativa?
- 4) Esemplare appare la disciplina dell'art 16 ter comma 4 come innovato. Innanzitutto generico è il riferimento alla base volontaria rispetto all'immediato anno scolastico 2023/2024, ma diventa difficile comprendere l'elemento retributivo accessorio riconosciuto al docente che supera il percorso formativo. Chi lo determina e sulla base di quali criteri. Si tende a trattare il docente come un minus habens. Incerta è la determinazione del carico retributivo straordinario né è utile rimettere alla contrattazione collettiva un elemento fra l'altro variabile, a seconda dei limiti di spesa a bilancio, e preterminandosi i criteri per la formazione di concerto con il ministero dell'economia, ma non si stanno confondendo i piani?



# Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Il modello di formazione proposta determina un poco chiaro percorso formativo sui vincitori di concorso con una proposta di riforma dell'aggiunto articolo 18 bis che prevedrebbe la sottoscrizione di un contratto di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta con il completamento del percorso accademico, con oneri a proprio carico (SIC), con dubbi sulla legittimità Costituzionale.

Si sta prefigurando una scuola dove gli studenti devono essere tutti promossi e dove i docenti rischiano ogni anno di essere bocciati.

Napoli, 20 maggio 2022

Segretario Vicario FISI

Dott. Ciro Silvestri